

ALLEGATO 10

MODELLO DI ACCORDO TRA IL SOGGETTO REALIZZATORE E IL PARTECIPANTE

PER LA MOBILITÀ ERASMUS+

HAMELN 15-22 NOVEMBRE 2025

DEROMEDI CRISTINA

Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica (Erasmus+ Azione chiave 1)
Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso
un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027¹, nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Missione 4 – Componente 1 –
Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023)
INTERVENTO: CUP B56E23004900006

Codice Progetto N.1: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000132032

Settore: Istruzione scolastica

Tipologia di mobilità:

Mobilità di gruppo

PREAMBOLO

Il presente Accordo ("**Accordo**") è stipulato tra le seguenti parti:

da una parte,

L'Organizzazione

L'organizzazione: I.C. Senigallia Marchetti

Indirizzo completo: Viale dei Gerani 40

OID: E10180608

di seguito denominato "**L'Organizzazione**"

rappresentato ai fini della firma del presente accordo da:

FILIPPONI PAOLA DIRIGENTE SCOLASTICO

e

dall'altra parte

il **Partecipante accompagnatore**

Cognome: **DEROMEDI**

Nome: **CRISTINA**

Data di Nascita: 21/04/1970

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.

Indirizzo completo: VIA DEGLI OLEANDRI 10/G - SENIGALLIA
Numero di telefono: 3285662968
Indirizzo di posta elettronica: dercr@icmarchettisenigallia.edu.it

Conto corrente dove può essere accreditato il finanziamento:
Intestatario del conto:
Denominazione dell'Istituto di credito:

IBAN: IT 76 D 03058 01604 100571376821

di seguito denominato **"il partecipante accompagnatore"**

hanno concordato di stipulare il presente Accordo.

L'Accordo è costituito da:

Termini e condizioni

Allegato: Contratto formativo Erasmus+²

Quanto riportato in Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui all'Allegato.

² Non è obbligatorio che l'Allegato sia firmato in originale. Copie scannerizzate di firme e firme elettroniche possono essere accettate, a seconda della legislazione nazionale.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1. L'Accordo dispone i diritti e gli obblighi e i termini e le condizioni applicabili al contributo accordato per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2. L'Organizzazione eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Pnrr Erasmus+.

1.3. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi, come specificato nell'Articolo 3, e si impegna ad effettuare la mobilità come descritto nell'Allegato.

1.4. Qualsiasi modifica o integrazione a questo Accordo dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail. Una modifica entra in vigore il giorno della firma (o del riconoscimento) della parte ricevente. Una modifica ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore o altra data specificata nella modifica stessa.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

2.1 Il presente Accordo copre il periodo dal **15/11/2025** al **22/11/2025** .
(Il calendario dettagliato della mobilità è descritto nell'Allegato di questo Accordo.)

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

3.1 Il contributo finanziario è calcolato seguendo le regole di finanziamento indicate nella Guida al Programma Erasmus+ (vers. 2024).

3.2 Il partecipante **BENEFICIA** di un contributo finanziario dai fondi europei Erasmus+ per 8 giorni, corrispondente a **EURO 4464 (417 x8 VIAGGIO + 141 X8 SUPPORTO INDIVIDUALE)**:

3.3 Viene **INOLTRE** affidato alla docente Deromedi Cristina un anticipo di **1000 euro A BENEFICIO DEL GRUPPO** per le eventuali spese di trasporto urbano, per le spese dei pasti non previsti dall'ostello e dall'organizzazione dell'agenzia di viaggi. Tali spese dovranno essere regolarmente supportate da scontrini fiscali o ricevute di altro genere.

Opzione 1 o

L'organizzazione fornisce al partecipante il supporto richiesto sotto forma di pagamento di EUR [...]

Opzione 2 **X**

L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto sotto forma di fornitura diretta dei servizi necessari. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

Opzione 3 **X**

L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto in forma di pagamento della seguente cifra di Euro 1000 per eventuali necessità del gruppo non precedentemente previste, da rendicontare in modo accurato con scontrini fiscali o altre ricevute.

3.4 Il rimborso dei costi sostenuti per l'inclusione, quando applicabile, viene effettuato al 100% dei costi ammissibili in base ai documenti giustificativi presentati dal Partecipante.

ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

4.1 Per essere ammissibili, i costi devono essere effettivamente sostenuti dal partecipante nel periodo di cui all'articolo 2 e/o essere necessari per l'attuazione dell'attività di cui all'Allegato. I costi devono essere conformi alla legislazione nazionale applicabile in materia fiscale, del lavoro e della sicurezza sociale.

4.2 Per quanto riguarda i costi reali (ad esempio il sostegno all'inclusione), essi devono basarsi su documenti giustificativi quali fatture, ricevute, ecc.

4.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire i costi di attività già finanziate da fondi dell'Unione Europea. È tuttavia compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, compresa una retribuzione che il partecipante potrebbe ricevere per le sue attività di tirocinio o di insegnamento, o per qualsiasi lavoro al di fuori delle sue attività di mobilità, purché svolga le attività previste nell'Allegato 1.

4.4 Il partecipante non può richiedere il rimborso delle perdite di cambio o delle commissioni bancarie addebitate dalla banca del partecipante per i bonifici dall'organizzazione di invio

ARTICOLO- 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1. Entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo da entrambe le parti o al ricevimento della conferma di arrivo, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità come specificato nell'Articolo 2.2, il Partecipante riceve un prefinanziamento rappresentante il 100% dell'ammontare massimo prevedibile del contributo come specificato nell'Articolo 3. Nel caso in cui il partecipante non fornisca i documenti di supporto in tempo, in accordo con il calendario dell'Organizzazione di invio, può essere accettato per scritto in via eccezionale un pagamento in ritardo del prefinanziamento, se adeguatamente giustificato.

5.2. L'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Organizzazione avrà 45 giorni di tempo per emettere l'ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.]]

ARTICOLO 6 – RIMBORSI

6.1 Il contributo finanziario o parte di esso sarà recuperato dall'organizzazione di invio se il partecipante non rispetta i termini del presente accordo. Se il partecipante recede dall'accordo prima della scadenza, il partecipante dovrà restituire l'importo del finanziamento già erogato, salvo diverso accordo con l'organizzazione di invio. Il partecipante sarà segnalato dall'organizzazione di invio e l'Agenzia Nazionale ne prenderà visione.

ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE

7.1 L'organizzazione deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ricevente affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio.

7.2 La copertura assicurativa deve comprendere almeno un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.

Compagnia di assicurazione: Chubb European Group SE – Milano (MI)

Numero della polizza: ITBSTR17040

Tipologia della polizza: Responsabilità Civile – Infortuni – Altri danni ai beni – perdite pecuniarie –

Tutela legale – Rimborso spese mediche da malattia

7.3 La parte responsabile della copertura assicurativa è: ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI

ARTICOLO 8 - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

8.1

Non applicabile

ARTICOLO 9 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

9.1 Il Partecipante deve trasmettere il Rapporto Narrativo online, debitamente compilato, dopo la mobilità all'estero entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito a compilarlo. Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo online, può essere richiesto da parte della loro organizzazione un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.

9.2 Potrà essere inviato al partecipante un questionario online complementare per consentire un approfondimento su eventuali problemi di riconoscimento.

ARTICOLO 10 - ETICA E VALORI

10.1 L'attività di mobilità deve essere svolta secondo i più elevati standard etici e secondo il diritto internazionale e nazionale applicabile ai principi etici dell'Unione europea.

10.2 Il partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (come il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, i diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze).

10.3 Se il partecipante infrange uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi di questo Articolo, il finanziamento potrà essere ridotto o non erogato.

ARTICOLO 11 - PROTEZIONE DEI DATI

11.1 Tutti i dati personali indicati nel presente Accordo devono essere trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento identificato nella informativa sulla privacy in accordo con la normativa applicabile inerente il trattamento dei dati; in particolare con il Regolamento (EC) n. 2018/1725³ e le relative norme nazionali sulla protezione dei dati e per i fini stabiliti sulla informativa sulla Privacy disponibile al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>

11.2 I dati personali saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo da parte dell'organizzazione di invio, dell'Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di trasmetterli agli organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria. (Corte dei conti Europea o Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode - OLAF).

11.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Organizzazione di invio e/o all'Agenzia Nazionale. Il

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

partecipante può presentare ricorso, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

12.1 L'accordo può essere sospeso su iniziativa del partecipante o dell'organizzazione se circostanze eccezionali, in particolare *cause di forza maggiore* (cfr. art. 17), rendono impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione. La sospensione avrà effetto dal giorno concordato mediante comunicazione scritta da parte delle parti. L'accordo può essere ripreso in seguito.

12.2 L'organizzazione può, in qualsiasi momento, sospendere l'accordo, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:

- a) errori sostanziali, irregolarità o frodi
- b) grave violazione degli obblighi previsti dal presente Accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, la presentazione di informazioni false, la mancata fornitura delle informazioni richieste, la violazione delle norme etiche (se applicabili), ecc.).

12.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'esecuzione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione sarà **revocata** a partire dalla data di fine della sospensione.

12.4 Durante la sospensione, nessun contributo finanziario sarà corrisposto al partecipante.

12.5 Il partecipante non può richiedere danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione.

12.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di recedere dall'accordo (vedi articolo 14).

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

13.1 Il contratto può essere risolto da entrambe le parti qualora si verifichino circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

13.2 In caso di risoluzione per cause di *forza maggiore* (articolo 16), il partecipante avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di attività. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati.

13.3 In caso di grave violazione degli obblighi o se il partecipante ha commesso irregolarità, frodi, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o tratta di esseri umani, l'organizzazione può risolvere l'accordo dandone formale notifica all'altra parte.

13.4 L'organizzazione si riserva il diritto di adire le vie legali qualora l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al partecipante a mezzo lettera raccomandata.

13.5 La risoluzione avrà **effetto** alla data specificata nella notifica; «data di risoluzione».

13.6 Il partecipante non può richiedere danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

14.1 Le parti dell'accordo si impegnano a fornire tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale o da qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale per verificare che il periodo di mobilità e le disposizioni dell'Accordo siano state attuate correttamente.

14.2 Qualsiasi constatazione relativa all'Accordo può comportare le misure di cui all'articolo 6 o ulteriori azioni legali ai sensi del diritto nazionale applicabile.

ARTICOLO 15 – RISARCIMENTO

15.1 Ciascuna parte del presente accordo esonera l'altra da qualsiasi responsabilità civile per danni subiti da lui o dal suo personale a seguito dell'esecuzione del presente accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di una colpa grave e deliberata da parte dell'altra parte o del suo personale.

15.2 L'Agenzia Nazionale, la Commissione Europea o il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclamo ai sensi dell'accordo relativo a eventuali danni causati durante l'esecuzione del periodo di mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non prenderà in considerazione alcuna richiesta di indennizzo o rimborso che accompagna tale richiesta.

ARTICOLO 16 – FORZA MAGGIORE

16.1 Una parte impossibilitata per cause di forza maggiore ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo non può essere considerata in violazione degli stessi.

16.2 Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:

- impedisce a una delle parti di adempiere agli obblighi derivanti dall'accordo,
- situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
- non è stato causato da errori o negligenze da una delle parti coinvolte (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e
- si rivela inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

16.3 Qualsiasi situazione che costituisca forza maggiore deve essere formalmente e tempestivamente notificata all'altra parte, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.

16.4 Le parti devono immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore e fare del loro meglio per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 17 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

17.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

17.2 Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Organizzazione e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, là dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE

L' accordo entrerà in vigore quando sarà apposta l 'ultima data di firma delle parti.

Il Partecipante

nome/cognome/
Cristina Deromedi

Firma



Luogo e data
Senigallia, 12/11/2025

Per l'Organizzazione

nome/cognome/funzione
Paola Filipponi

Firma



Luogo e data
Senigallia, 12/11/2025

SI ALLEGA AL PRESENTE CONTRATTO IL LEARNING AGREEMENT DELLA MOBILITA' CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.